

	REPUBBLICA ITALIANA	
	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA	
	REP. N. ----- /L	
	CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RECUPERO	
	E DI RESTAURO DEL PRIMO PIANO DI PALAZZO BOTTA (LOTTO	
	2B) - CIG B24B7E8DEE - CUP F15F21002130005	
	L'anno ----- (-----), il giorno ---- (-----) del mese di -----, in Pavia,	
	avanti a me -----, nella mia qualità di ufficiale rogante, delegato a ricevere gli	
	atti ed i contratti che si stipulano nell'interesse dell'amministrazione universitaria,	
	nominato con decreto rettorale rep. n. 2514/2008, sono comparsi mediante	
	collegamento da remoto e in modalità sincrona tramite l'utilizzo della piattaforma	
	Meet:	
	la dottoressa -----, nata a ----- il -----, in qualità di Direttore generale pro-	
	tempore dell'Università degli Studi di Pavia, C.F. 80007270186, con sede in Pavia,	
	Strada Nuova n. 65, che interviene nella sottoscrizione del presente atto in	
	esecuzione della deliberazione adottata dal Consiglio di Amministrazione	
	dell'Università degli Studi di Pavia nella seduta del -----, nonché ai sensi	
	dell'art. 70 comma 6 del D. Lgs. n. 165 del 30.3.2001,	
	E	
	il dott. ----- nato a ----- (-----) il ----- in qualità di legale rappresentante	
	dell'operatore economico ----- (codice fiscale / partita IVA n. -----), con	
	sede in -----, Via ----- come risulta dalla visura camerale acquisita	
	mediante il servizio Infocamere agli atti dell'Amministrazione universitaria	
	, persone della cui capacità giuridica io, ufficiale rogante, sono certo e faccio fede,	

	PREMESSO CHE	
	- con determinazione dirigenziale prot. n. ----- del ----- è stata autorizzata	
	l'indizione di una procedura aperta, con aggiudicazione a favore dell'offerta	
	economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento dei lavori del secondo lotto	
	2B inerenti il restauro e la rifunzionalizzazione della manica dell'edificio che si	
	sviluppa, al primo piano del Palazzo, a sinistra dell'Aula Spallanzani, per ospitare il	
	nuovo Museo Anthropos nelle sale dedicate alla collezione permanente, oltre alle	
	due sale affacciate sul corridoio allestite a laboratori didattici., per un importo a	
	base di gara pari a € 3.341.403,16 = (al netto dell'IVA), già comprensivi degli	
	oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta quantificati in € 77.807,78= (al	
	netto dell'IVA);	
	- a seguito dell'espletamento della procedura di gara, con determina del Direttore	
	Generale, prot. n. ----- del -----, è stata approvata la proposta di	
	aggiudicazione formulata dal Responsabile Unico del Procedimento, ing. -----	
	--ed è stata disposta l'aggiudicazione in favore dell'operatore economico -----	
	-----a fronte di un ribasso d'asta pari al ----- per l'importo complessivo di	
 IVA esclusa;	
	- l'Operatore economico è risultato in possesso dei requisiti generali e speciali	
	previsti dagli artt. 94, 95 e 100 del D.lgs. n. 36/2023 e speciali previsti dalla	
	procedura di gara, come da documentazione agli atti dell'Amministrazione	
	universitaria;	
	- l'Appaltatore ha altresì presentato i documenti necessari ai fini della stipula del	
	contratto, i quali, ancorché non materialmente allegati al presente atto, ne	
	costituiscono parte integrante e sostanziale e pertanto nulla osta alla stipula del	
	presente atto;	

	- in data prot. n., previo espletamento della verifica del	
	possesso dei prescritti requisiti ai sensi dell'art. 17 co.5 del D.lgs. 36/2023, è stata	
	disposta l'aggiudicazione della presente procedura;	
	- l'Ente Appaltante ha acquisito l'informativa antimafia ai sensi dell'art. 84 co. 3	
	del D.Lgs. n. 159/2011 s.m.i. - Prot. n.	
	<i>Oppure</i>	
	- per quanto riguarda la verifica dell'assenza di procedimenti per l'applicazione di	
	una delle misure di prevenzione di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 159/2011 s.m.i. o di	
	una delle cause ostative di cui all'art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 s.m.i., per	
	l'Operatore Economico in questione è stata inviata richiesta di verifica antimafia	
	tramite SICEANT: Richiesta Protocollo del Si applica, nel	
	caso di specie, l'Art. 3 del D.L. 76/2020, recante “Misure urgenti per la	
	semplificazione e l'innovazione digitali”, convertito in Legge n. 120	
	dell'11/09/2020.	
	<i>Oppure</i>	
	- come da verifica effettuata, l'Operatore Economico in questione risulta iscritto	
	alle White Lists della Prefettura di, con i seguenti riferimenti:	
	Provvedimento di iscrizione nr.; validità fino al	
	- Nel presente contratto sono integralmente richiamate le norme previste dalla	
	Legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della	
	corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione” e dal Codice di	
	comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 come	
	modificato dal DPR 13 Giugno 2023 n. 81.	
	TUTTO CIO' PREMESSO	
	i comparenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano la precedente	

	narrativa, che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente contratto,	
	convengono e stipulano quanto segue:	
	ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO	
	1. La Stazione Appaltante, nella persona di affida al contraente	
 e per essa al costituito sig., che accetta, l'appalto	
	relativo all'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione dei	
	lavori del secondo lotto 2B inerenti il restauro e la rifunzionalizzazione della	
	manica dell'edificio che si sviluppa, al primo piano del Palazzo, a sinistra dell'Aula	
	Spallanzani, per ospitare il nuovo Museo Anthropos nelle sale dedicate alla	
	collezione permanente, oltre alle due sale affacciate sul corridoio allestite a	
	laboratori didattici.	
	2. Il contraente si obbliga ad eseguire detti lavori alle condizioni previste nel	
	presente contratto e suoi allegati e dagli altri documenti facenti parte del progetto	
	esecutivo che sono comunque da leggersi alla luce dell'offerta del contraente	
	appaltatore, oltre che, in ogni caso, secondo le vigenti disposizioni di cui al D.Lgs.	
	36/2023 e s.m.i., nonché di quelle contenute nel D.M. LL.PP. 145/2000 –	
	capitolato generale dei lavori pubblici.	
	ART. 2 - IMPORTO DEL CONTRATTO	
	1. L'importo del contratto ammonta ad Euro compresi i costi	
	per la sicurezza pari ad Euro 77.807,78, oltre IVA ..%, per complessivi Euro	
	
	2. Il contratto è stipulato a CORPO.	
	3. L'importo contrattuale, come determinato a seguito dell'offerta del contraente,	
	rimane fisso ed invariabile.	
	4. Ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., visto l'obbligo di	

	inserimento delle clausole di revisione dei prezzi nei documenti di gara, questa	
	stazione appaltante può procedere alla revisione dei prezzi qualora nel corso	
	dell'esecuzione del contratto, i prezzi dei materiali da costruzione subiscano delle	
	variazioni in aumento o in diminuzione, tali da determinare un aumento o una	
	diminuzione dei prezzi unitari utilizzati superiore al 5 per cento rispetto al prezzo	
	dell'importo complessivo. L'appaltatore, in questo caso ha diritto ad un	
	adeguamento compensativo, in aumento o in diminuzione, per la percentuale	
	eccedente il 5 per cento e comunque in misura pari all' 80 per cento di detta	
	eccedenza. La compensazione è determinata considerando gli indici sintetici di	
	costo di costruzione elaborati dall'ISTAT.	
	ART. 3 - CONSEGNA DEI LAVORI - INIZIO E TERMINE PER	
	L'ESECUZIONE	
	Prima di procedere alla consegna, il direttore dei lavori ha attestato lo stato dei	
	luoghi verificando l'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori,	
	secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali e l'assenza di	
	impedimenti alla realizzabilità del progetto.	
	La consegna dei lavori, oggetto dell'appalto, all'esecutore avviene da parte del	
	direttore dei lavori, previa disposizione del RUP, ai sensi dell'art. 3 dell'allegato	
	II.14 del d.lgs. 36/2023, non oltre 45 giorni dalla data di registrazione alla Corte	
	dei conti del decreto di approvazione del contratto, e non oltre 45 giorni dalla data	
	di approvazione del contratto quando la registrazione della Corte dei conti non è	
	richiesta per legge; negli altri casi il termine di 45 giorni decorre dalla data di	
	stipula del contratto.	
	Il direttore dei Lavori, comunica con congruo preavviso all'esecutore, il giorno e il	
	luogo in cui deve presentarsi, munito del personale idoneo, nonché delle	

	attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei	
	lavori secondo piani, profili e disegni di progetto.	
	Avvenuta la consegna, il direttore dei lavori e l'esecutore sottoscrivono apposito	
	verbale, che viene trasmesso al RUP, dalla cui data decorre il termine per il	
	completamento dei lavori.	
	Sono a carico dell'esecutore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla	
	verifica e al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura	
	della stazione appaltante.	
	L'esecutore dà inizio ai lavori in data e si prevede che l'ultimazione	
	delle opere appaltate avvenga entro il termine di 540 giorni naturali e consecutivi	
	decorrenti dalla data del verbale di consegna.	
	Mancata consegna	
	· Nel caso in cui si riscontrino differenze fra le condizioni locali e il	
	progetto esecutivo, non si procede alla consegna e il direttore dei lavori ne	
	riferisce immediatamente al RUP, indicando le cause e l'importanza delle	
	differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione del	
	progetto esecutivo e delle successive verifiche, proponendo i provvedimenti da	
	adottare.	
	· Nel caso in cui l'esecutore non prenda parte alla consegna dei lavori, senza	
	giustificato motivo, la stazione appaltante può fissare una nuova data di consegna,	
	ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima	
	convocazione, oppure risolvere il contratto ed incamerare la cauzione.	
	· La consegna può non avvenire per causa imputabile alla stazione	
	appaltante ed in tal caso l'esecutore può chiedere il recesso del contratto.	
	Se l'istanza di recesso viene accolta, l'esecutore ha diritto al rimborso delle spese	

	contrattuali effettivamente sostenute e documentate, in misura non superiore a	
, calcolato sull'importo netto dell'appalto considerando le	
	percentuali riportate al comma 12 del predetto art. 3:	
	· 1,00% per la parte dell'importo fino a 258.000 euro;	
	· 0,50% per l'eccedenza fino a 1.549.000 euro;	
	· 0,20% per la parte eccedente 1.549.000 euro.	
	La richiesta di pagamento delle spese, debitamente quantificata, è inoltrata a pena	
	di decadenza entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di	
	accoglimento dell'istanza recesso ed è formulata a pena di decadenza mediante	
	riserva da iscrivere nel verbale di consegna dei lavori e confermare nel registro di	
	contabilità.	
	Nel caso di appalto di progettazione ed esecuzione, l'esecutore ha altresì diritto al	
	rimborso delle spese, nell'importo quantificato nei documenti di gara e depurato	
	del ribasso offerto, dei livelli di progettazione dallo stesso redatti e approvati dalla	
	stazione appaltante.	
	Se l'istanza di recesso non viene accolta, si procede alla consegna tardiva dei	
	lavori, l'esecutore ha diritto al risarcimento dei danni causati dal ritardo, pari	
	all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media	
	giornaliera prevista dal cronoprogramma nel periodo di ritardo, calcolato dal	
	giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna dei	
	lavori.	
	8. Sospensione	
	Avvenuta la consegna, la stazione appaltante può sospendere i lavori per ragioni	
	non di forza maggiore, purché la sospensione non si protragga per più di 60	
	giorni. Trascorso inutilmente tale termine, l'esecutore può chiedere la risoluzione	

	del contratto allo stesso modo del caso di consegna tardiva per causa imputabile	
	alla stazione appaltante.	
	9. Consegna parziale	
	Non è prevista la consegna parziale dei lavori. Resta peraltro ferma l'ipotesi di	
	temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, cui si applica quanto	
	previsto dall'art. 2.10 del Capitolato Speciale d'Appalto.	
	Nei casi di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili ed, in	
	contraddittorio con l'appaltatore, sottoscrive il verbale di consegna parziale dei	
	lavori.	
	Al riguardo, l'esecutore presenta, a pena di decadenza dalla possibilità di iscrivere	
	riserve per ritardi, un programma di esecuzione dei lavori che preveda la	
	realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.	
	Tuttavia, se le cause di indisponibilità permangono anche dopo che sono stati	
	realizzati i lavori previsti dal programma, si applica la disciplina relativa alla	
	sospensione dei lavori.	
	10. Nel caso di consegna d'urgenza, il verbale di consegna indica, altresì, le	
	lavorazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire, comprese le opere	
	provvisoriale.	
	ART. 4 - PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI -	
	CRONOPROGRAMMA	
	1. Prima dell'inizio dei lavori, l'esecutore ha presentato alla stazione appaltante un	
	programma di esecuzione dei lavori dettagliato ai sensi dell'art. 32 c. 9 dell'allegato	
	I.7 del d.lgs. 36/2023, indipendente dal cronoprogramma, nel quale sono	
	riportate, per ogni lavorazione, le previsioni riguardo il periodo di esecuzione,	
	l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle	

	scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.	
	2. Cronoprogramma	
	Il progetto esecutivo è corredato del cronoprogramma, costituito da un	
	diagramma che rappresenta graficamente, in forma chiaramente leggibile, tutte le	
	fasi attuative dell'intervento, ivi comprese le fasi di redazione del progetto	
	esecutivo, di approvazione del progetto, di affidamento dei lavori, di esecuzione	
	dei lavori, nonché di collaudo o di emissione del certificato di regolare esecuzione	
	dei lavori, ove previsti secondo la normativa in materia, e per ciascuna fase indica i	
	relativi tempi di attuazione.	
	Il cronoprogramma, inoltre, riporta, in particolare, la sequenza delle lavorazioni	
	che afferiscono alla fase di esecuzione dei lavori, con la pianificazione delle	
	lavorazioni gestibili autonomamente, e per ciascuna lavorazione rappresenta	
	graficamente i relativi tempi di esecuzione e i relativi costi.	
	Nel calcolo del tempo contrattuale deve tenersi conto della prevedibile incidenza	
	dei giorni di andamento stagionale sfavorevole.	
	L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori	
	che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie	
	all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione	
	appaltante oppure necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa	
	emissione del certificato di collaudo provvisorio, riferito alla sola parte funzionale	
	delle opere.	
	L'appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità	
	qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non	
	siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo	
	impiegato.	

	A tale modello di controllo e gestione del processo di realizzazione dell'intervento	
	può essere associato l'utilizzo di metodi e strumenti di gestione informativa	
	digitale delle costruzioni di cui all'art. 43 del codice, nonché di tecniche specifiche	
	di gestione integrata dell'intervento.	
	ART. 5 - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI	
	La contabilità dei lavori è effettuata mediante l'utilizzo di strumenti elettronici	
	specifici che usano piattaforme, anche telematiche, interoperabili a mezzo di	
	formati aperti non proprietari.	
	I documenti contabili, predisposti e tenuti dal direttore dei lavori, o dai direttori	
	operativi o dagli ispettori di cantiere delegati dallo stesso e firmati contestualmente	
	alla compilazione secondo la cronologia di inserimento dei dati, sono:	
	a. il giornale dei lavori;	
	b. i libretti di misura;	
	c. il registro di contabilità;	
	d. lo stato di avanzamento lavori (SAL);	
	e. il conto finale.	
	Si applica quanto previsto dagli artt. 2.17, 2.18, 2.19 e 2.20 del Capitolato Speciale	
	d'Appalto.	
	La fatturazione dovrà essere in formato elettronico in ottemperanza al D.M. n. 55	
	del 3 aprile 2013 e al D.L. n. 66/2014 convertito in legge n. 89/2014. Le fatture in	
	forma cartacea non potranno essere accettate da parte della Stazione Appaltante,	
	né sarà possibile procedere al relativo pagamento. L'Appaltatore sarà tenuto	
	obbligatoriamente all'inserimento nelle fatture del CIG (Codice identificativo di	
	gara), identificato con il n. _____ e del CUP (Codice unico di	
	progetto), identificato con il n. _____.	

	ART. 6 -MODIFICHE DEL CONTRATTO	
	Qualsiasi modifica e/o integrazione del presente contratto e dei documenti	
	contrattuali dovrà intervenire, d'accordo tra le parti, in forma scritta.	
	Le modifiche del contratto e le varianti in corso d'opera sono ammesse nei limiti e	
	secondo le modalità indicate all'art. 120 del D.lgs. n. 36/2023 e l'art. 1.7 del	
	Capitolato Speciale d'Appalto.	
	ART. 7 -RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	
	La stazione appaltante risolve il contratto di appalto, senza limiti di tempo, se	
	ricorre una delle seguenti condizioni:	
	a) modifica sostanziale del contratto, ai sensi dell'art. 120 c. 6 del d.lgs. 36/2023;	
	b) modifiche dettate dalla necessità di lavori supplementari non inclusi	
	nell'appalto e varianti in corso d'opera (art. 120 c.1 lett. b), c), del codice) nel caso	
	in cui l'aumento di prezzo eccede il 50 % del valore del contratto iniziale;	
	c) la modifica del contratto supera le soglie di rilevanza europea (art. 14 del	
	codice);	
	d) la modifica supera il 15% del valore iniziale del contratto per i contratti di	
	lavori;	
	e) ricorre una delle cause di esclusione automatica previste dall'art. 94 c. 1 del	
	codice;	
	f) violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di	
	giustizia dell'Unione europea in un procedimento, ai sensi dell'art. 258 del TFUE;	
	g) decadenza dell'attestazione di qualificazione dell'esecutore dei lavori a causa di	
	falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;	
	h) provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di misure di prevenzione.	
	Il contratto di appalto può essere risolto per grave inadempimento delle	

	obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona	
	riuscita delle prestazioni; in questo caso, il direttore dei lavori, accertato il grave	
	inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, procede	
	secondo quanto stabilito dall'art. 10 dell'allegato II.14 del codice:	
	· invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti	
	necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può	
	essere riconosciuto all'appaltatore;	
	· formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando a	
	quest'ultimo un termine massimo di 15 giorni per la presentazione delle sue	
	controdeduzioni al RUP;	
	Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il	
	termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta	
	del RUP dichiara risolto il contratto, ai sensi dell'art. 122 c. 3 del codice.	
	Comunicata all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, il RUP,	
	con preavviso di 20 giorni, richiede al direttore dei lavori la redazione dello stato	
	di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi	
	d'opera e la relativa presa in consegna.	
	L'organo di collaudo, acquisito lo stato di consistenza, redige un verbale di	
	accertamento tecnico e contabile in cui accerta la corrispondenza tra quanto	
	eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto	
	previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante ed è	
	altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza,	
	ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.	
	In caso di ritardi nell'esecuzione delle prestazioni per negligenza dell'appaltatore, il	
	direttore dei lavori assegna un termine non inferiore a 10 giorni per l'esecuzione	

	delle prestazioni.	
	Al riguardo, si redige processo verbale in contraddittorio tra le parti; qualora	
	l'inadempimento permanga allo scadere del termine sopra indicato, la stazione	
	appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato all'appaltatore, fermo	
	restando il pagamento delle penali.	
	A seguito della risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto:	
	· al pagamento delle prestazioni relative ai lavori regolarmente eseguiti - nei	
	casi a) e b);	
	· al pagamento delle prestazioni relative ai lavori regolarmente eseguiti	
	decurtato:	
	· degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto;	
	· e, in sede di liquidazione finale, della maggiore spesa sostenuta per il	
	nuovo affidamento - quando la stazione appaltante non prevede che l'affidamento	
	avvenga alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in	
	sede in offerta (art. 124 c. 2 del codice).	
	4. Sciolto il contratto, l'appaltatore provvede al ripiegamento dei cantieri già	
	allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine	
	assegnato dalla stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine, la	
	stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e	
	spese. Nel caso di provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza	
	che inibiscono o ritardano il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di	
	lavoro e relative pertinenze, la stazione appaltante può depositare cauzione in	
	conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza	
	assicurativa pari all'1% del valore del contratto, con le modalità di cui all'art. 106	
	del codice, resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei	

	danni.	
	ART. 8 – RECESSO	
	La Stazione Appaltante ha diritto di recedere dal contratto, in qualunque tempo,	
	previa formale comunicazione all’Operatore economico con un preavviso di	
	almeno 20 giorni.	
	Per quanto non espressamente previsto, si applica l’articolo 123 del Decreto	
	Legislativo n. 36/2023 e s.m.i.	
	ART. 9 - ANTICIPAZIONE - MODALITÀ E TERMINI DI	
	PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO	
	Ai sensi dell'art. 125 del d.lgs. 36/2023, sul valore del contratto d'appalto viene	
	calcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20% da corrispondere	
	all'appaltatore entro 15 giorni dall’effettivo inizio della prestazione.	
	L'erogazione dell’anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in via	
	d'urgenza, ai sensi dell'art. 17, c. 8 e 9 del codice è subordinata alla costituzione di	
	garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione	
	maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero	
	dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La	
	predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi dell'art. 106	
	c. 3 del codice, o assicurative, autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si	
	riferisce l’assicurazione e che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle	
	leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì,	
	rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo degli intermediari finanziari	
	di cui all’arti. 106 del d.lgs. 385/1993 che svolgono esclusivamente attività di	
	rilascio garanzie e sono sottoposti a revisione contabile.	
	La garanzia fideiussoria è emessa e firmata digitalmente ed è verificabile	

	telematicamente presso l'emittente, ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme	
	operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'art. 8-ter c. 1, del	
	D.L. 135/2018, convertito, con modificazioni, dalla L. 12/2019, conformi alle	
	caratteristiche stabilite dall'Agid con il provvedimento di cui all'art. 26 c. 1 del	
	codice.	
	L'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della	
	prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della	
	stazione appaltante. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di	
	restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui	
	imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli	
	interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.	
	5. Nei contratti di lavori i pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo sono	
	effettuati nel termine di 30 giorni decorrenti dall'adozione di ogni SAL, salvo che	
	sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non	
	superiore a 60 giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura	
	particolare del contratto o da talune sue caratteristiche.	
	Il SAL, ricavato dal registro di contabilità, è rilasciato nelle modalità e nei termini	
	indicati nel contratto. A tal fine, il direttore dei lavori accerta senza indugio il	
	raggiungimento delle condizioni contrattuali. In mancanza, lo comunica	
	l'esecutore dei lavori. Contestualmente all'esito positivo dell'accertamento, oppure	
	contestualmente al ricevimento della comunicazione dell'esecutore, il direttore dei	
	lavori adotta il SAL e lo trasmette al RUP.	
	In caso di difformità tra le valutazioni del direttore dei lavori e quelle	
	dell'esecutore in merito al raggiungimento delle condizioni contrattuali per	
	l'adozione del SAL, il direttore dei lavori, a seguito di tempestivo contraddittorio	

	con l'esecutore, archivia la comunicazione oppure adotta il SAL e lo trasmette	
	immediatamente al RUP.	
	I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo sono emessi dal	
	RUP contestualmente all'adozione di ogni SAL e comunque entro un termine non	
	superiore a 7 giorni. Il RUP, previa verifica della regolarità contributiva	
	dell'esecutore e dei subappaltatori, invia il certificato di pagamento alla stazione	
	appaltante, la quale procede al pagamento. L'esecutore emette fattura al momento	
	dell'adozione del certificato di pagamento.	
	Il RUP rilascia il certificato di pagamento relativo alla rata di saldo all'esito	
	positivo del collaudo dei lavori e comunque entro un termine non superiore a 7	
	giorni dall'emissione dei relativi certificati. Il pagamento è effettuato nel termine di	
	30 giorni decorrenti dall'esito positivo del collaudo, salvo non sia concordato un	
	diverso termine nel contratto (non superiore a 60 giorni) e purché ciò sia	
	oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue	
	caratteristiche.	
	Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera,	
	ai sensi dell'art. 1666 c. 2 del c.c.	
	In caso di ritardo nei pagamenti si applicano gli interessi moratori di cui agli artt. 5	
	e 6 del d.lgs. 231/2002.	
	Le piattaforme digitali di cui all'art. 25 del codice, assicurano la riconducibilità	
	delle fatture elettroniche agli acconti corrispondenti ai SAL e a tutti i pagamenti	
	dei singoli contratti, garantendo l'interoperabilità con i sistemi centrali di	
	contabilità pubblica. Le predette piattaforme sono integrate con la piattaforma	
	tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche	
	amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, prevista dall'art. 5	

	del codice dell'amministrazione digitale, di cui al d.lgs. 82/2005.	
	Ai sensi dell'art. 11 c. 6 del codice, in caso di inadempienza contributiva risultante	
	dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente	
	dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi,	
	impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal	
	certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il	
	successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei	
	lavori, la cassa edile.	
	In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una	
	ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di	
	liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del	
	certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento	
	unico di regolarità contributiva.	
	In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il RUP	
	invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a	
	provvedervi entro i successivi 15 giorni. Ove non sia stata contestata formalmente	
	e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la	
	stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le	
	retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute	
	all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore	
	inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.	
	ART. 10 - OBBLIGHI DEL CONTRAENTE RELATIVI ALLA	
	TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	
	1. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui	
	all'art. 3 della L. 136/2010, a pena di nullità del contratto.	

	Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento per pagamenti a favore	
	dell'appaltatore, o di tutti i soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o	
	prestano servizi in relazione all'intervento, avvengono mediante bonifico bancario	
	o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in	
	quanto idoneo ai fini della tracciabilità. Tali pagamenti avvengono utilizzando i	
	conti correnti dedicati.	
	Le prescrizioni suindicate sono riportate anche nei contratti sottoscritti con	
	subappaltatori e/o subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all'intervento.	
	2. L'appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione	
	appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha	
	sede la stazione appaltante, della notizia dell'inadempimento della propria	
	controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità	
	finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri	
	strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce	
	causa di risoluzione del contratto.	
	ART. 11 - TERMINE PER L'ESECUZIONE - PENALI	
	Ai sensi dell'art. 126 c. 1 del d.lgs. 36/2023, i contratti di appalto prevedono penali	
	per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore	
	commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto	
	o delle prestazioni contrattuali.	
	L'art. 2.14 del Capitolato Speciale d'Appalto disciplina le modalità e la misura per	
	l'applicazione delle penali.	
	Le penali non possono comunque superare, complessivamente, il 10% di detto	
	ammontare netto contrattuale pena la risoluzione del contratto.	
	I lavori devono avere inizio entro 540 giorni dalla stipula del presente contratto	

	(in alternativa:Il tempo per l'esecuzione è fissato in giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal verbale di consegna lavori, computati secondo le vigenti disposizioni normative).	
	Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, sarà applicata una penale giornaliera dello euro 0,5 per mille (diconsi Euro zerovirgolacinque ogni mille) dell'importo netto contrattuale.	
	Relativamente all'esecuzione della prestazione articolata in più parti, come previsto dal progetto esecutivo e dal presente Capitolato speciale d'appalto, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più d'una di tali parti, le penali su indicate si applicano ai rispettivi importi.	
	Tutte le penali sono contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e sono imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo finale.	
	ART. 12 - SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI	
	È disposta la sospensione dell'esecuzione (1) ai sensi dell'art. 121 del d.lgs. 36/2023:	
	· quando ricorrono circostanze speciali che non erano prevedibili al momento della stipulazione del contratto e che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte - il direttore dei lavori compila il verbale di sospensione e lo inoltra al RUP entro 5 giorni;	
	· per ragioni di necessità o di pubblico interesse - da parte del RUP.	
	Il direttore dei lavori dispone la sospensione dei lavori, redigendo, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione - ai sensi dell'art. 8 c. 1 dell'allegato II.14 del codice - riportando:	

	· le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori;	
	· lo stato di avanzamento dei lavori e delle opere la cui esecuzione rimane	
	interrotta e le cautele adottate al fine della ripresa dell'intervento e della sua	
	ultimazione senza eccessivi oneri;	
	· la consistenza del personale impiegato e dei mezzi d'opera presenti in	
	cantiere al momento della sospensione.	
	La sospensione si protrae per il tempo strettamente necessario.	
	Se la sospensione supera 1/4 della durata complessiva prevista per l'esecuzione	
	dei lavori, il RUP dà avviso all'ANAC; contrariamente, l'ANAC irroga una	
	sanzione amministrativa alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 222 c.13 del	
	codice.	
	In questo caso - sospensione > 1/4 o 6 mesi della durata complessiva prevista per	
	l'esecuzione - l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità;	
	se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei	
	maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini	
	suddetti.	
	Cessate le cause di sospensione, il RUP ordina la ripresa dell'esecuzione dei lavori	
	ed indica un nuovo termine contrattuale. Entro 5 giorni dalla disposizione di	
	ripresa dei lavori, il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa dei lavori,	
	sottoscritto anche dall'esecutore, con indicazione del nuovo termine contrattuale.	
	Se l'esecutore ritiene che siano cessate le cause che hanno determinato la	
	sospensione temporanea dei lavori, ma il RUP non ha ancora disposto la ripresa	
	dei lavori, l'esecutore può diffidarlo e dare le opportune disposizioni per la ripresa	
	al direttore dei lavori; la diffida è condizione necessaria per poter iscrivere riserva	
	all'atto della ripresa dei lavori.	

	Quando, a seguito della consegna dei lavori, insorgono circostanze che	
	impediscono parzialmente il regolare svolgimento dei lavori per cause	
	imprevedibili o di forza maggiore, l'esecutore prosegue le parti di lavoro eseguibili,	
	mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori (2) non eseguibili, dandone	
	atto in apposito verbale.	
	Le contestazioni dell'esecutore riguardo alle sospensioni dei lavori, comprese	
	anche quelle parziali, sono iscritte, a pena di decadenza, nei verbali di sospensione	
	e di ripresa dei lavori. Se la contestazione riguarda esclusivamente la durata della	
	sospensione, è sufficiente l'iscrizione della stessa nel verbale di ripresa dei lavori;	
	nel caso in cui l'esecutore non firma i verbali, deve farne espressa riserva sul	
	registro di contabilità.	
	Se le sospensioni dei lavori, totali o parziali, sono disposte dalla stazione	
	appaltante per cause diverse da quelle sopra individuate, l'esecutore può chiedere,	
	previa iscrizione di specifica riserva, a pena di decadenza, il risarcimento dei danni	
	subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 c.c. e secondo i	
	criteri individuati dall'art. 8 c.2 dell'allegato II.14 del codice.	
	L'esecutore ultima i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente	
	dalla data del verbale di consegna oppure, in caso di consegna parziale, dall'ultimo	
	dei verbali di consegna e comunica per iscritto al direttore dei lavori l'ultimazione.	
	Il direttore dei lavori procede alle necessarie constatazioni in contraddittorio.	
	L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità	
	se i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano	
	ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.	
	L'esecutore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori	
	nel termine fissato, può richiederne la proroga con congruo anticipo rispetto alla	

	scadenza del termine contrattuale.	
	Sull'istanza di proroga decide, entro 30 giorni dal suo ricevimento, il RUP, sentito	
	il direttore dei lavori (3).	
	ART. 13 - DANNI DA FORZA MAGGIORE E SINISTRI	
	L'esecutore non può pretendere indennizzi per danni alle opere o provviste se	
	non in caso fortuito o di forza maggiore e nei limiti di seguito consentiti dal	
	presente contratto.	
	Nel caso di danni causati da forza maggiore l'esecutore ne fa denuncia al direttore	
	dei lavori nei termini stabiliti dal capitolato speciale o, in difetto, entro cinque	
	giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo.	
	Al fine di determinare l'eventuale indennizzo al quale può avere diritto l'esecutore,	
	spetta al direttore dei lavori redigere processo verbale alla presenza di	
	quest'ultimo.	
	Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la	
	colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.	
	ART. 14 - CAUZIONI E GARANZIE	
	A garanzia del puntuale ed esatto adempimento del presente contratto, l'impresa	
	ha prestato la garanzia definitiva di cui all'art. 117 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.,	
	richiamata in premessa, per l'importo di EuroSi precisa che, ai	
	sensi dell'art. 106 comma 8 del richiamato decreto, l'impresa ha fruito del	
	beneficio della riduzione del ..% dell'importo garantito.	
	Nel caso si verifichino inadempienze contrattuali ad opera dell'impresa	
	appaltatrice, la Stazione Appaltante incamererà in tutto od in parte la cauzione di	
	cui al comma precedente, fermo restando che l'impresa stessa dovrà provvedere,	
	ove non sia attivata la procedura di risoluzione del contratto, alla sua	

	ricostituzione entro giorni dalla richiesta del RUP.	
	La garanzia resta vincolata fino al termine fissato dall'articolo 117 comma 8 del	
	D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.	
	È a carico dell'impresa aggiudicataria la responsabilità di danni a persone e cose,	
	sia per quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia per quelli	
	che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle	
	attività connesse, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al	
	riguardo. L'impresa produce, in relazione a quanto precede, polizza assicurativa	
	per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'articolo 117	
	comma 10 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. , emessa il, per un importo	
	garantito di Euro, così come previsto nel bando di gara, a garanzia	
	dei danni eventualmente derivanti dall'esecuzione, ed Euro per	
	quanto attiene la responsabilità civile verso terzi.	
	ART. 15 - SUBAPPALTO	
	L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui	
	all'articolo 119 del D.Lgs. n. 36/2023 e deve essere sempre autorizzato dalla	
	stazione appaltante.	
	La stazione appaltante ha preventivamente indicato nei documenti di gara le	
	prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto da eseguire a cura	
	dell'aggiudicatario sulla base:	
	- delle caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 104	
	comma 11 de D.Lgs. 36/2023;	
	- dell'esigenza di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in	
	generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni	
	di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di	

	infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei	
	fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo	
	1 della L. 190/2012, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita	
	dall'articolo 30 del D.L. 189/2016, convertito, con modificazioni, dalla L.	
	229/2016, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle	
	lavorazioni da effettuare.	
	A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120 comma 1, lettera d)	
	del D.Lgs. 36/2023, il contratto non può essere ceduto e non può essere affidata a	
	terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni, nonché la prevalente	
	esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei	
	contratti ad alta intensità di manodopera.	
	L'affidatario può affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel contratto,	
	previa autorizzazione della stazione appaltante, purché:	
	- il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni e le prestazioni da	
	eseguire;	
	- non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del	
	Titolo IV della Parte V del Libro II del D.Lgs. 36/2023;	
	- all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere che si	
	intende subappaltare.	
	L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante	
	almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative	
	prestazioni. Al momento del deposito del contratto, l'affidatario trasmette la	
	dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui	
	agli articoli 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023, il possesso dei requisiti di cui agli articoli	
	100 e 103 del codice. La stazione appaltante verifica la dichiarazione tramite la	

	Banca dati nazionale di cui all'articolo 23 del D.Lgs. 36/2023.	
	L'affidatario sostituisce, previa autorizzazione della stazione appaltante, i	
	subappaltatori relativamente ai quali, all’esito di apposita verifica, sia stata	
	accertata la sussistenza di cause di esclusione di questi ultimi.	
	Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa	
	e grafica, direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica	
	puntualmente l’ambito operativo del subappalto, sia in termini prestazionali che	
	economici.	
	L'affidatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della	
	stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di	
	subappalto.	
	L'affidatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli	
	obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. n. 276/2003.	
	ART. 16 - PIANI DI SICUREZZA	
	Il contraente dichiara di conoscere e rispettare i principi generali di prevenzione in	
	materia di sicurezza ed igiene del lavoro sanciti dal d.lgs. 81/2008 e s.m.i. e di	
	essere edotto, in proposito, dell'opera e dell'ambiente in cui è chiamato ad	
	operare.	
	Le imprese esecutrici sono altresì obbligate al rispetto di tutte le norme vigenti in	
	materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, ivi compresa quelle in materia di	
	sicurezza dei cantieri, e delle prescrizioni contenute nei piani per la sicurezza di	
	cui al Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.	
	ART. 17 - ONERI PREVIDENZIALI E PAGAMENTO DEI	
	LAVORATORI	
	Il contraente è obbligato:	

	· ad applicare al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici e	
	concessioni il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e	
	per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle	
	associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più	
	rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia	
	strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta	
	dall'impresa anche in maniera prevalente;	
	· a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva,	
	previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste dalla vigente normativa;	
	· ad essere in regola con le disposizioni di cui alla Legge 68/1999.	
	ART. 18 - SPECIFICHE MODALITÀ E TERMINI DI COLLAUDO	
	Il direttore dei lavori, a seguito della comunicazione dell'esecutore di avvenuta	
	ultimazione dei lavori, procede alla constatazione sullo stato di consistenza delle	
	opere in contraddittorio con l'esecutore, emette il certificato di ultimazione dei	
	lavori e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'esecutore. Tale	
	certificato costituisce titolo sia per l'applicazione delle penali previste nel contratto	
	per il caso di ritardata esecuzione, sia per l'assegnazione di un termine perentorio	
	per l'esecuzione di lavori di piccola entità non incidenti sull'uso e la funzionalità	
	delle opere.	
	Non oltre 6 mesi dall'ultimazione dei lavori il collaudo viene completato, secondo	
	le disposizioni riportate all'art. 116 e alla sezione III dell'allegato II.14 del d.lgs.	
	36/2023.	
	In tale sede vengono esaminate anche le riserve dell'esecutore, sulle quali non sia	
	già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel	
	registro di contabilità e nel conto finale nei termini e nei modi stabiliti dall'allegato	

	II.14 del codice.	
	Le operazioni di collaudo terminano con l'emissione del certificato di collaudo	
	attestante la collaudabilità dell'opera che, in alcuni casi, può essere sostituito dal	
	certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori.	
	ART 19 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI	
	E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è	
	nullo di diritto.	
	Per le cessioni di crediti si applica quanto previsto dall'art. 2.23 del Capitolato	
	Speciale d'Appalto.	
	ART. 20 - CONTROVERSIE	
	L'accordo bonario trova una puntuale e dettagliata disciplina all'art. 210 del D.lgs.	
	n. 36/2023 e s.m.i.	
	Ai sensi dell'art. 2.27 del citato Capitolato, ove non si proceda all'accordo bonario	
	di cui al precedente capoverso, la definizione di tutte le controversie derivanti	
	dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziale competente presso il	
	Foro di Pavia essendo, comunque, esclusa la competenza arbitrale.	
	ART. 21 - ONERI DIVERSI	
	Il contraente si obbliga:	
	· a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni modifica	
	intervenuta negli assetti societari e nella struttura dell'impresa, nonché negli	
	organismi tecnici ed amministrativi;	
	· a trasmettere alla stazione appaltante e, per suo tramite gli eventuali	
	subappaltatori, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta	
	denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e	
	antinfortunistici.	

	ART. 22 - CODICE DI COMPORTAMENTO	
	Ai sensi dell’art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante codice	
	di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del D.lgs. 30	
	marzo 2001, n. 165”, l’Appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o	
	collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al	
	rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici per quanto	
	compatibili.	
	ART. 23 - NORME FINALI	
	Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli obblighi tributari e le spese contrattuali, ivi	
	incluse quelle relative a copia, stampa, carta bollata e registrazione.	
	Il valore dell’imposta di bollo è determinato sulla base della Tabella A annessa	
	all’Allegato I.4 al D.lgs. n. 36/2023 e, in relazione all’importo massimo previsto	
	nel contratto, ammonta ad € 250,00= (in lettere centoventi).	
	L’imposta di bollo è stata assolta dall’appaltatore con modalità telematiche	
	utilizzando il modello «F24 Versamenti con elementi identificativi» (F24 Elide), la	
	cui copia è stata trasmessa all’Università.	
	L’Appaltatore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate	
	nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul valore	
	aggiunto, che l’Appaltatore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del	
	D.P.R. n.633/72; conseguentemente, al presente contratto dovrà essere applicata	
	l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art.40 del D.P.R. n.131/86, con	
	ogni relativo onere a carico dell’Appaltatore.	
	L’Operatore economico ai fini della “trasparenza”, con la sottoscrizione del	
	presente contratto, attesta, ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter del D.lgs. n.	
	165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e	

	comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell’Amministrazione	
	che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti del medesimo	
	aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.	
	ART. 24- ALLEGATI	
	1. Si allegano al presente atto, bollati nelle modalità di legge, i seguenti documenti,	
	che si intendono interamente richiamati e parte integrante del presente contratto:	
	· Capitolato Generale d'appalto di cui al D.M. 19 aprile 2000, n. 145;	
	· il capitolato speciale d’appalto;	
	· gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;	
	· il computo metrico estimativo;	
	· l'elenco dei prezzi unitari;	
	· il cronoprogramma;	
	· i piani di sicurezza di cui all'articolo 100 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;	
	· le polizze di garanzia;	
	·	
	Richiesto io Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente atto, non in contrasto con	
	l'ordinamento giuridico, formato e stipulato in modalità elettronica,	
	conformemente a quanto disposto dall’art.32, comma 14, del D. Lgs. n.50/2016,	
	composto da n. ---- (-----) articoli e in n.----- (-----) pagine e n. 1--- (---)	
	righe della ventiseiesima; di tale atto ho omesso lettura per volontà espressa dalle	
	Parti – per averne le stesse preso cognizione – le quali espressamente lo	
	approvano dichiarandolo conforme alle loro volontà e, in mia presenza, lo	
	sottoscrivono in ogni pagina, con firma autografa, successivamente acquisita	
	mediante scanner, conformemente all’art.25 (firma autenticata), comma 2, del del	
	Codice dell’Amministrazione digitale - CAD - Decreto Legislativo 7 marzo 2005,	

[illegible]